



COMUNE DI GERMIGNAGA

Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 04.10.2024

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

ART. 6 - CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

ART. 7 - ONERI OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI

ART. 8 – APERTURA DELL'AREA

ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Può usufruire di tale spazio chiunque possieda uno o più cani purché iscritto all'anagrafe canina. Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

2. Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell'area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

Le aree di sgambamento, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, debitamente attrezzate come di seguito, ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al proprio interno.

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

- 1) Recinzione dell'area con impiego di paletti in metallo e rete metallica plastificata avente un'altezza di 150 cm.
- 2) Cannello pedonale in rete metallica plastificata di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno.
- 3) Eventuale cancello carrabile in rete metallica plastificata per permettere l'accesso ai mezzi di servizio, dotato di serratura.
- 4) Fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti.
- 5) Presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica.
- 6) Distributore di sacchetti o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali.

7) Installazione di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento.

L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba.

Gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti in tutto o in parte da Associazioni di volontariato tramite convenzione/accordi con il Comune, come di seguito indicato.

ART. 6 - CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione e manutenzione dell'area di sgambamento per cani e per organizzare iniziative di pubblica utilità.

In tali casi l'utilizzo dell'area verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione comunale che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

ART. 7 - ONERI OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI

1. I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.

2. I possessori/accompagnatori di cani segnalati all'ASL come "cani morsicatori/mordacei" sono tenuti ad accedere all'area singolarmente e ad evitare la compresenza con altri cani, al fine di evitare incidenti.

3. E' vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa.

4. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

5. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani. Il cane non può entrare da solo.

6. Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale.

7. Coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare.

8. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 6 cani. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 6 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti.

9. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.

10. E' vietato somministrare alimenti ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

11. E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, come palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.

12. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conducenti. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:

- a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
- b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
- c) ricoprire le buche scavate dal proprio cane

In tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette.

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

ART. 8 – APERTURA DELL'AREA

L'area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni. Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno e l'indicazione che chiunque accede all'area:

- 1. Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento.
- 2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento.
- 3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Municipale.

Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ATS svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge e nel vigente regolamento comunale per la detenzione dei cani, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.